



**REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO ALLE CONTESTAZIONI E ALLE RISERVE DI UN
APPALTO PUBBLICO**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	26.07.2019
DECRETO RETTORALE	505/2019 dd. 5.08.2019
UFFICIO COMPETENTE	<i>Settore Servizi tecnici</i>

Data ultimo aggiornamento: 6 agosto 2019

a cura dell'Ufficio Affari generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina relativa alle contestazioni e alle riserve come previsto all'art. 9 del D.M. 49/2018 e come risultante anche, quanto alle riserve, delle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 per la disciplina relativa al collaudo e delle numerose previsioni sulle riserve disseminate nel D.Lgs 50/2016, e delle quali si terrà conto nel prosieguo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento verrà applicato dall'Università degli Studi di Trieste per la gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e sulle riserve, salvo eventuali specificazioni da apporre, nei limiti indicati, in specifici contratti e/o capitolati.

Art. 3 - Definizioni

1.. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) "R.U.P.", il responsabile unico del procedimento;
- b) "D.L.", il direttore lavori;
- c) "D.E.C.", il direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) "S.A.L.", lo stato di avanzamento lavori;
- e) "contratti" o "contratti pubblici", i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalla stazione appaltante



Art. 4 Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'esecutore

1.. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, verrà osservata la seguente procedura:

- a) il Direttore dei Lavori (di seguito "D.L.") o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento (da ora in poi "R.U.P.") le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
- b) il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- c) la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:

- a) il D.L. redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni;
- b) ove il verbale venga redatto in assenza dell'imprenditore, copia del medesimo verrà comunicata all'esecutore per la presentazione delle proprie osservazioni entro 8 (otto) giorni dal relativo ricevimento;
- c) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente in assenza di osservazioni da parte dell'esecutore, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
- d) l'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 5 – Riserve iscritte nel registro di contabilità

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 49/2018 ("...il registro di contabilità (che) contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori..."), le riserve sono normalmente apposte sul registro di contabilità, che è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli deve esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il D.L., nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il D.L. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in



responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'Università degli Studi di Trieste dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine sopraindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.L. può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. In deroga ai termini indicati ai commi 2 e 3., l'Università degli Studi di Trieste ha la facoltà di indicare, in ciascun disciplinare di gara, un termine diverso superiore o inferiore in base alla natura ed alla complessità dell'intervento specifico. Detta indicazione sarà in ogni caso sorretta da adeguata motivazione relativa alle circostanze che hanno reso necessario un aumento ovvero una riduzione del termine ordinario di 15 giorni.

Art. 6 – Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità

1. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le contestazioni dell'appaltatore in merito alla consegna e/o fine dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di consegna o fine lavori.

2. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le contestazioni dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente illegittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

3. In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel registro di contabilità, non appena reso disponibile.

Art. 7 – Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo, salva la espressa conferma sul conto finale: diversamente si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.



4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 8 – La definizione delle riserve e l'accordo bonario

1. Ogni riserva dell'Appaltatore dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.

2. La definizione della riserva e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 205, D.Lgs. 50/2016, il cui contenuto è riportato nel successivo art. 9.

3. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 9 – Accordo bonario per i lavori, i servizi e le forniture

1. La presente disposizione trova integrale applicazione per i lavori pubblici mentre, con riferimento agli appalti di servizi e di forniture, trova applicazione solamente ove compatibile ed ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero insorgere controversie avuto riguardo all'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Nel caso degli appalti di servizi e forniture il D.L. è sostituito dal D.E.C.

2. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni che seguono:

a) il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, senza limiti, quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al presente comma; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'appaltatore sarà pari al 15 per cento dell'importo del contratto;

b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione del terzo periodo del comma 2 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 e quindi possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 50/2016.

Passato tale periodo e qualora non vi siano ulteriori modifiche normative, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi del succitato articolo 26;

d) prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il R.U.P. attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il D.L. dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve di cui al comma 2., trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il R.U.P. valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 2.



5. In casi eccezionali da valutare caso per caso, il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3., acquisita la relazione riservata del D.L. e, ove costituito, dell'organo di collaudo, ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16, del D.Lgs 50/2016. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. Il RUP - oppure l'esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate ed effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario (o, nei casi in cui sia stato previsto, gli arbitri).

7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

Art. 10 – La definizione di nuovi prezzi e le riserve

1. Le variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi del contratto, ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall'Università degli Studi di Trieste, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Università può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 11 – Il recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore del contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile all'Università degli Studi di Trieste, l'esecutore ha



diritto al rimborso delle spese contrattuali come effettivamente sostenute e documentate e nei limiti indicati all'art. 5, comma 12 del DM 49/2018. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese dei livelli di progettazione come previsto all'art. 5, comma 13, DM 49/2018.

2. La richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1., debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

3. Fuori dai casi descritti nei commi precedenti, ovvero nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 3. è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Art. 12 – I lavori in somma urgenza e le riserve

1. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 13 – La disciplina del collaudo e le riserve

1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 8 e 9, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

2. Il R.U.P. trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia propria che del D.L. sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori e non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

3. Il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

4. L'appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente documento. L'organo di collaudo riferisce al R.U.P. sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

5. A collaudo ultimato l'organo di collaudo trasmette al R.U.P. tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

6. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

7. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento; il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta del RUP o della commissione, ove eventualmente costituita ai sensi del comma 5 dell'articolo 9. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.